

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, ALL'ATTENZIONE DEL PERSONALE TEMPORANEO

(valido dal 01/01/2015)

1. DEFINIZIONI

Società affiliata

Il datore di lavoro, che è una società di lavoro temporaneo aderente all'associazione swissstaffing.

Fondazione

Istituto di previdenza, il cui scopo è di assicurare i salariati temporanei e fissi delle Società affiliate a swissstaffing contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

Consiglio di fondazione

Organo supremo della Fondazione, responsabile del suo funzionamento generale. Questo Consiglio è costituito da un numero uguale di rappresentanti delle Società affiliate e di rappresentanti degli assicurati. Nel 2015 è costituito da 6 persone.

Società gerente

Azienda di servizi (Aon Hewitt) che amministra e gestisce la Fondazione, soggetta all'autorità e al controllo del Consiglio di fondazione.

swissstaffing c/o Aon Hewitt (Switzerland) SA
 Avenue Edouard-Dubois 20 tel. 058 / 266 28 02
 Neuchâtel fax 058 / 266 56 03

LPP / LFLP

LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, che disciplina la Fondazione.

LFLP: Legge federale sul libero passaggio.

Conto di risparmio / avere di vecchiaia

Conto dell'assicurato destinato a finanziare le prestazioni di vecchiaia, gestito dalla Fondazione. È costituito dalla quota di risparmio dei contributi versati, dagli apporti di libero passaggio (o apporti personali), dalle eventuali attribuzioni della Fondazione e dagli interessi accreditati annualmente. Su richiesta, la società gerente rilascia un estratto conto annuo.

2. È ASSICURATO PRESSO LA FONDAZIONE

ogni collaboratrice temporanea e ogni collaboratore temporaneo che

- ha già compiuto 17 anni e
- non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'AVS;
- beneficia di un salario orario superiore a CHF 9.65;
- non è invalido oltre il 70 % ai sensi dell'AI.

3. INIZIO DELL'ASSICURAZIONE

L'affiliazione ha luogo a partire dal 1° giorno di lavoro

- se il contratto è stipulato per un periodo indeterminato;
- se la durata dell'impiego supera 13 settimane;
- se il salariato lo richiede;
- se il salariato è soggetto all'obbligo di mantenimento di figli;

e a partire dal giorno in cui

- la missione, sebbene fosse prevista per un periodo inferiore, è prolungata oltre la 13ª settimana, nel corso delle 52 settimane che seguono la fine della missione prece-

dente (conformemente al CCL per il settore del prestito di personale);

- è accettato il prolungamento di una missione presso la stessa società di lavoro temporaneo, sempre che il totale del prolungamento e della missione iniziale superi 13 settimane.

L'infortunio, la malattia, il servizio militare/civile o la maternità non comportano la fine dell'assicurazione.

4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELL'AFFILIAZIONE

L'assicurato che è affiliato alla Fondazione **deve**

- a) informare la società gerente, mediante l'avviso d'uscita ricevuto dal suo precedente istituto di previdenza, in merito all'importo della sua prestazione di libero passaggio calcolata per il giorno dell'uscita, del matrimonio, del 50° compleanno, e della parte LPP, inoltre
- b) chiedere al suo precedente istituto di previdenza di versare la prestazione di libero passaggio sul **conto bancario** della Fondazione 2° pilastro swissstaffing presso l'**UBS di Neuchâtel**

IBAN CH86 0029 0290 5461 3949 H
 oppure
CCP 80-2-2, conto n° 290/ 290-546139.49H

menzionando il suo **cognome, nome, n° AVS e il nome della società di lavoro temporaneo presso la quale lavora.**

5. SALARIO MENSILE ASSICURATO

Il salario assicurato presso la Fondazione corrisponde agli elementi della remunerazione, alle compensazioni di salario e alle indennità elencati alla cifra 5 dell'allegato al regolamento, dedotto l'importo di coordinamento LPP.

Anche gli elementi della remunerazione che non fanno parte del salario assicurato sono menzionati alla cifra 5 dell'allegato al regolamento. Si tratta in particolare delle gratifiche e di altri premi occasionali (non garantiti, ossia che non fanno parte del salario) e dei premi per gruppo o per ore di straordinario.

Il salario mensile assicurato che la Società affiliata comunica alla Fondazione si basa sul salario orario.

Esempio di calcolo del salario assicurato

Salario soggetto all'AVS nel periodo di calcolo, senza gli elementi occasionali	CHF 5'400.00
diviso per il numero delle ore del relativo periodo	160
= salario orario	CHF 33.75
Salario orario soggetto ai contributi AVS (max. CHF 38.65)*	CHF 33.75
(*Un piano di previdenza specifico può derogare a questo importo massimo del salario)	
Deduzione dell'importo di coordinamento	CHF 11.25
Salario orario assicurato (minimo CHF 1.60):	CHF 22.50
moltiplicato per il numero delle ore di lavoro effettive nel corso del mese	160
Salario mensile assicurato	CHF 3'600.00

I valori dei salari "massimo", "minimo" e "importo di coordinamento" sono fissati annualmente.

6. CONTRIBUTI

Ogni assicurato deve pagare un contributo in base al suo **salario mensile assicurato**, in funzione della sua età e secondo i tassi seguenti:

Contributo dell'assicurato

Età *	Risparmio	Rischio e spese	Totale
18 a 24 anni	0.0 %	1.40 %	1.40 %
25 a 34 anni	3.5 %	1.40 %	4.90 %
35 a 44 anni	5.0 %	1.40 %	6.40 %
45 a 54 anni	7.5 %	1.40 %	8.90 %
55 al pens.	9.0 %	1.40 %	10.40 %

* Età: anno civile meno anno di nascita.

Il contributo della Società affiliata è pari a quello dell'assicurato (tassi identici a quelli della tabella qui sopra).

7. CONTRIBUTO IN CASO DI INCAPACITÀ DI LAVORO A CAUSA DI MALATTIA, INFORTUNIO, SERVIZIO MILITARE/CIVILE O CONGEDO MATERNITÀ

Durante i periodi di assenza sopraindicati, il salariato temporaneo percepisce delle indennità per perdita di guadagno.

Durante il periodo in cui la Società ha l'obbligo legale di versare il salario [articoli 324a CO (scala bernese) e 329f CO (congedo maternità)] o se le indennità sono soggette all'AVS, il datore di lavoro e l'assicurato devono continuare a pagare i contributi.

Terminato l'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario, i contributi non sono più dovuti, ma l'assicurato rimane affiliato alla Fondazione fino al momento dell'uscita (fine del contratto).

Se la malattia o l'infortunio portano all'invalidità, riconosciuta dall'AI, l'assicurato e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi durante i 9 mesi che precedono la data di riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI. Durante questo periodo, è la Fondazione che li prende a suo carico, alimentando in particolare il conto di risparmio come se i contributi fossero pagati.

8. FINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro e si estende per il mese successivo, sempre che l'assicurato non inizi un nuovo impiego presso un nuovo datore di lavoro.

9. PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO (USCITA)

L'uscita dalla Fondazione dà diritto a una **prestazione di libero passaggio (PLP)**, sempre che l'assicurato abbia versato contributi e abbia già compiuto 25 anni. La PLP è trasferita al nuovo istituto di previdenza, secondo le informazioni fornite dall'assicurato. In casi particolari, menzionati nel questionario, la PLP può essere pagata in contanti.

L'importo della PLP è pari al totale del conto di risparmio costituito al giorno d'uscita. Le prestazioni minime previste dalla LPP e dalla LFLP sono garantite.

Un avviso d'uscita è consegnato all'assicurato che lascia la Fondazione entro 3 mesi. Esso contiene i dettagli dell'importo della sua prestazione di libero passaggio, le in-

formazioni legali da trasmettere al nuovo istituto di previdenza e un questionario relativo al versamento. **Questo questionario va obbligatoriamente compilato e rinviato alla società gerente.**

10. PRESTAZIONI IN CASO DI INVALIDITÀ E DI DECESSO

Quando tutte le condizioni per la corresponsione sono adempite, la Fondazione può versare le seguenti prestazioni previste dal regolamento:

a) in caso d'invalidità:

- una rendita d'invalidità calcolata in base all'avere di vecchiaia proiettato e all'aliquota di conversione;
- delle rendite per figli d'invalido;
- l'esenzione dal pagamento dei contributi;

b) in caso di decesso:

- una rendita al coniuge o una liquidazione unica;
- delle rendite per orfani;
- una rendita ai coniugi divorziati;
- un capitale al decesso per gli assicurati non sposati.

Si raccomanda vivamente agli assicurati di designare nominatamente i beneficiari conformemente al regolamento.

11. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato o gli aventi diritto notificano il caso assicurato alla Società affiliata, la quale riunirà le informazioni necessarie per la pratica e si assumerà l'incarico di contattare la società gerente. L'assicurato o gli aventi diritto hanno l'obbligo e sono responsabili di fornire tutte le indicazioni necessarie alla pratica.

12. PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

All'età di pensionamento secondo l'AVS sono corrisposte le prestazioni seguenti:

- una rendita di vecchiaia oppure
- un capitale di vecchiaia, sempre che l'assicurato inoltri la relativa domanda scritta presso la società gerente; per le persone sposate è necessaria anche la firma del coniuge al fine di ottenere il versamento in capitale;
- delle rendite per figli di pensionato.

Il pensionamento anticipato è ammesso a partire dall'età di 60/59 anni; il pensionamento può essere differito fino all'età di 70 anni, a condizione che la Società acconsenta.

13. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI

Nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, l'assicurato può chiedere un prelievo anticipato di una parte o del totale del suo conto di risparmio individuale. Tuttavia, secondo la LPP l'importo minimo del prelievo anticipato è fissato a **CHF 20'000.-**. In caso di prelievo, le prestazioni della Fondazione sono ridotte e l'assicurato deve analizzare se desidera stipulare un'assicurazione complementare a titolo privato presso una compagnia d'assicurazioni.

L'assicurato ha inoltre la possibilità di costituire in pegno una parte della sua previdenza.

La società gerente è a disposizione per ulteriori informazioni.